

**CITTA' DI ABANO TERME**STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO  
POLIZIA LOCALECAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. - 049 8245111 - Telefax 049 8600499  
C.F. 00556230282 - C/C/P. 11345352 - www.abanoterme.net

Reg. Ord. 9930

Addì 24.10.2016

**OGGETTO:** ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S. E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D. 773/ E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM - 5 "Disturbo da gioco d'azzardo", riconoscendo al GAP lo status di dipendenza con analogie con la dipendenza chimica che vanno bel al di là della fenomenologia comportamentale, rappresentando un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente e economicamente e che può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;

**CONSIDERATO** che:

- il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico dell'Amministrazione comunale e della USL n.16 presso la quale è attivo l'Ambulatorio per la Prevenzione e il Trattamento della Dipendenza da Gioco d'Azzardo nell'ambito del "Dipartimento per le dipendenze", che ad oggi ha in cura ben 360 soggetti con tipologia di gioco prevalente: Slot e VLT, Gratta e Vinci e Scommesse;
- dalle indagini statistiche in possesso del Dipartimento delle Dipendenze relative all'USL n.16 di Padova risultano dati preoccupanti sul fenomeno del gioco d'azzardo, delle persone in terapia per GAP (gioco d'Azzardo Patologico) n.37 sono residenti nel distretto dei Colli e n.15 casi seguiti riguardano il solo Comune di Abano Terme;

**VISTI:**

- l'art. 50 del T.U.EE.LL. ed in particolare il comma 7;
- la circolare n. 557/PAS.7801.12001(1) del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:
  - o Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
  - o Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
  - o Sale Bingo autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art 88 TULPS, compete al Sindaco, sulla base di quanto previsto dall'art 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;
- le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
- la L.R. n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015 ed in particolare l'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco

Comando Polizia Locale - Viale delle Terme n.11/13 - Tel. 049824535/356/360 - Fax: 0498245359

Responsabile: V.Comm. di P.L. Francesca Auftero

Mail: [vigili@abanoterme.net](mailto:vigili@abanoterme.net) - Pec: [contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmailpa.it](mailto:contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmailpa.it)

ricevimento: lun/gio: 15,00 - 17,30 merc/ven: 10.00 - 12,30

**CITTA' DI ABANO TERME**STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO  
POLIZIA LOCALECAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. - 049 8245111 - Telefax 049 8600499  
C.F. 00556230282 - C/C/P. 11345352 - www.abanoterme.net

d'azzardo patologico (GAP)" con il quale la Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie;

**DATO ATTO** che:

- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e politico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all'orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.

**VISTA** la relazione prot.n. 35029 del 24.10.2016 a firma del Comandante della P.L. "Giochi leciti ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S";

**VISTO:**

- il R.d. 18/6/1931 nr. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il R.d. 6/5/1940 nr. 635 Regolamento di Pubblica Sicurezza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27.07.2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico qualitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S;
- l'art. 7 del D.L. 13.09.2012 n.158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n.189, recante "misure di prevenzione per contrastare la ludopatia";
- la legge regionale 27 aprile 2015 nr. 6;
- la precedente O.S. n. 9831 del 10.06.2016;
- la consolidata giurisprudenza in materia;

**RITENUTO** pertanto necessario, per le motivazioni in premessa, intervenire in modo puntuale sugli orari di esercizio delle sale giochi di cui al "Regolamento comunale per i giochi leciti e l'installazione di apparecchi da intrattenimento" approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 26.09.2016 adottando un provvedimento a tutela della comunità locale volto a disciplinare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa;

**LETTO** l'art. 50, comma 7, del d.lgs. 18/8/2000 nr. 267, nonché gli artt. 2, 10 e 11 del "Regolamento comunale per i giochi leciti e l'installazione di apparecchi da intrattenimento" approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 26.09.2016, esecutiva a decorrere dal 24/10/2016;

**ASSUNTI**, nel ruolo di Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, tutti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco, a seguito del D.P.R. 04/08/2016, in particolare per questo atto i poteri del Sindaco;

**ORDINA**

1. A decorrere dalla data odierna nelle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, negli altri esercizi autorizzati ai sensi del medesimo art. 86 (bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, edicole, altri esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie del lotto ecc.), negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT ecc.), di cui al "Regolamento comunale per i giochi leciti e l'installazione di apparecchi da intrattenimento" approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 26.09.2016, l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi per il gioco a denaro di cui all'art. 110, comma 6, del R.d. 18/6/1931 nr. 773 è autorizzato esclusivamente - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

Comando Polizia Locale - Viale delle Terme n.11/13 - Tel. 049824535/356/360 - Fax: 0498245359

Responsabile: V.Comm. di P.L. Francesca Aufiero

Mail: [vigili@abanoterme.net](mailto:vigili@abanoterme.net) - Pec: [contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmailpa.it](mailto:contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmailpa.it)

ricevimento: lun/gio: 15,00 - 17,30 merc/ven: 10.00 - 12,30

**CITTA' DI ABANO TERME**STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO  
POLIZIA LOCALECAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. - 049 8245111 - Telefax 049 8600499  
C.F. 00556230282 - C/C.P. 11345352 - www.abanoterme.net

2. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti prescrizioni:
  - a. esporre un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20 x 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
  - b. di esporre all'esterno del locale un cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi.
3. Dalla data odierna la presente Ordinanza sostituisce la precedente n. 9831 del 10.06.2016;

**DISPONE ALTRESI'**

Che la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

**AVVERTE CHE**

- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 - 2278, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
- La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.
- Copia del provvedimento sarà inoltrata ai competenti uffici della Regione Veneto, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Compagnia Carabinieri di Abano Terme, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, al Comando della Polizia Locale.

AF

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Aversa

Comando Polizia Locale - Viale delle Terme n.11/13 - Tel. 049824535/356/360 - Fax: 0498245359

Responsabile: V.Comm. di P.L. Francesca Aufiero

Mail: [vigili@abanoterme.net](mailto:vigili@abanoterme.net) - Pec: [contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmailpa.it](mailto:contravvenzioni.abanoterme.pd@legalmailpa.it)

ricevimento: lun/gio: 15,00 - 17,30 merc/ven: 10,00 - 12,30